



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA
ORDINANZA

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Terracina:

- VISTE** le Ordinanze n. 35/2011 del 13 giugno 2011, n. 33/11 del 20 maggio 2011 (*Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Terracina*), 29/2009 del 12/05/2009 (*Regolamento di sicurezza per l'uso di fonti di calore a bordo e nei porti del Circondario Marittimo di Terracina*), n. 19/09 del 30 marzo 2009 (*Approvazione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Terracina*), n. 60/2021 del 26/08/2021 (relativa alle manovre in ingresso ed uscita nel/dal porto di San Felice Circeo ed ai relativi limiti operativi);
- VISTA** l'Ordinanza n. 120/2013 del 20 agosto 2013 (*Regolamento del porto di San Felice Circeo*);
- VISTA** l'Ordinanza n. 79/2014 del T A R. Lazio — Sez. staccata di Latina, Sezione 1^a di reiezione della domanda cautelare presentata dall'Associazione Nautica Culturale e Sportiva ANCS avverso l'adozione dell'Ordinanza n. 120/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina recante l'approvazione del Regolamento del Porto di San Felice Circeo;
- VISTA** la nota n. 352422 del 29/08/2014 dell'Avvocatura Generale dello Stato, con cui viene trasmessa l'ordinanza n. 3365/14 del Consiglio di Stato che ha accolto l'istanza cautelare dell'Associazione Nautica Culturale e Sportiva avverso l'Ordinanza n. 120/2013;
- VISTA** l'Ordinanza n. 3365/2014 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare dell'Associazione Nautica Culturale e Sportiva Ancs "*ai fini di un motivato riesame della fattispecie, che tenga adeguatamente conto di tutte le posizioni, bilanciando i diversi interessi coinvolti*", mandando all'Amministrazione per l'esecuzione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 139/2014 del 1 dicembre 2014, con la quale sono state apportate modifiche agli artt. 1, 3, 6, 7 e 10 della citata Ord. 120/2013;
- RITENUTO** necessario adottare un unico provvedimento ordinatorio consolidato, che recepisca all'interno della Ord. 120/2013 le modifiche previste dall'Ord. 139/2014;
- RAVVISATA** altresì la necessità di apportare ulteriori modifiche ai predetti provvedimenti, al fine di incrementare ulteriormente gli standard di sicurezza del porto di San Felice Circeo, ottimizzando al contempo l'utilizzo delle aree di cui si compone la predetta infrastruttura;
- RITENUTO** NECESSARIO emanare disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalle Unità da traffico che svolgono attività di trasporto passeggeri di linea tra il porto di San Felice Circeo e le Isole Pontine;
- RITENUTO** che la disciplina degli accosti e del movimento delle unità nell'ambito portuale, verificate le lunghezze di banchina e gli spazi di manovra del porto di San Felice Circeo, attiene a valutazioni di carattere tecnico operativo e di sicurezza della navigazione;
- RITENUTO** necessario disciplinare tutto quanto concerne in genere la polizia e la sicurezza del porto;
- VISTA** l'Ordinanza 05/2011 del 14.01.2011 emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Gaeta ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.;
- VISTA** l'Ordinanza n. 35/92 del 06.07.1992 del Capo del Compartimento Marittimo di Gaeta;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ("*Nuovo Codice della Strada*") ed in particolare l'art. 6 comma 7, nonché il relativo *Regolamento di esecuzione ed attuazione* di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 77712 in data 10.6.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stata diramata la nota prot. 71952 in data 30.5.2019

dell'Avvocatura Generale dello Stato, che fornisce *linee di indirizzo in materia di circolazione stradale in ambito portuale ed in materia di rilascio permessi di accesso in porto*;

VISTA la Circolare prot. n. M TRA/PORTI 11 1596 del 06.09.2010 della Direzione Generale per i porti recante *"problematica connessa all'ormeggio delle unità da pesca"*;

ACQUISITO il parere favorevole del Comandante del porto di San Felice Circeo;

VISTA la propria nota prot. n. 3115 in data 31.3.2022, con la quale la bozza della presente Ordinanza è stata partecipata al Comune di San Felice Circeo, con richiesta di partecipare eventuali osservazioni entro il 20 aprile 2022;

TENUTO CONTO che alla data odierna non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di San Felice Circeo;

VISTI gli artt. 16, 17, 28, 30, 62, 65, 68, 79 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 204 e 205 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA la L. 84/1994 ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 14 comma 1;

VISTO il D. Lgs. 66/2010 ss.mm.ii. (Codice dell'ordinamento militare) ed in particolare l'art. 134;

ORDINA

Articolo 1 Norme Generali

- 1.1 è inteso *ambito portuale*, tutta l'area compresa tra il molo di ponente ed il molo di levante compreso il piazzale Enrico Fabrizi ed il tratto di strada di accesso al porto di San Felice Circeo a partire dall'incrocio di Via Ammiraglio Bergamini;
- 1.2 all'interno del porto, tutte le Unità devono navigare con la massima prudenza, nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 (tre) nodi;
- 1.3 tutte le Unità in entrata ed in uscita devono mantenere la dritta e procedere alla minima velocità indispensabile per le manovre ed il buon governo dell'Unità, assicurando altresì il rispetto dell'Ordinanza n. 60/2021 nel preambolo citata;
- 1.4 tutte le Unità navali ormeggiate devono essere permanentemente custodite da personale/membri dell'equipaggio, individuati dal comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, capaci di fronteggiare in qualsiasi momento eventuali emergenze;
- 1.5 è vietato l'ormeggio di natanti sprovvisti di motore;
- 1.6 è vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;
- 1.7 nel porto di San Felice Circeo non è consentito il disarmo di qualsiasi nave per un periodo superiore a giorni 60 (sessanta);
- 1.8 è vietato effettuare all'interno del porto:
 - a) la balneazione;
 - b) la pesca con qualsiasi attrezzo;
 - c) le immersioni subacquee non espressamente autorizzate dall'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo;
 - d) allenamenti sportivi di qualsiasi genere negli specchi acquei portuali;
 - e) gare o manifestazioni natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico, ovvero qualsiasi gara o manifestazione non espressamente autorizzata dall'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo;
- 1.9 è vietata la pesca, anche nella parte esterna del porto, dalle scogliere/banchine per metri 100 (cento) a partire dalle testate dei due moli (di sopraflutto e di sottoflutto);

Articolo 2

Ormeggio, stazionamento e procedure da imbarco/sbarco per unità da passeggeri

- 2.1 E' riservato all'attracco delle unità da passeggeri in navigazione da/per le isole pontine il tratto del molo di sottoflutto, meglio individuato con **lettera A** nell'allegato stralcio planimetrico, compreso tra la testata ed limite sud dello specchio acqueo assentito in concessione alla Soc. Coop *Circeo 1°*.

- 2.2 E' fatto obbligo ai comandanti delle navi che trasportano passeggeri di adottare, nell'ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza prima e durante l'imbarco.
- 2.3 Ai fini di cui sopra il vettore deve, con proprio personale:
- a) organizzare e regolare in maniera ordinata l'afflusso dei passeggeri che devono imbarcare o sbarcare ed evitare di far raggruppare gli stessi sul tratto di pontile in legno;
 - b) organizzare e regolare l'eventuale attesa in banchina e spazi di pertinenza dei passeggeri in attesa d'imbarco;
 - c) transennare il ciglio banchina/pontile su entrambi i lati di ormeggio dell'unità, per idonea lunghezza, disponendo, altresì, la sistemazione, in prossimità della nave, di salvagenti anulari di tipo "approvato" ai sensi della Convenzione "SOLAS 74/83", muniti di sagola galleggiante di almeno trenta metri;
 - d) mantenere pulita ed in ordine la banchina e gli spazi destinati all'afflusso, al deflusso ed alla sosta dei passeggeri;
 - e) assicurarsi che sia presente, dal tramonto al sorgere del sole, conveniente illuminazione in corrispondenza del portellone/passarella, nelle aree di sosta dei passeggeri in afflusso, deflusso ovvero in attesa;
 - f) l'armatore della nave adibita al trasporto di passeggeri, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle attività, deve depositare presso l'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo, le generalità complete ed il recapito telefonico della persona responsabile delle operazioni e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
- 2.4 Al suddetto tratto di molo, negli orari in cui esso è lasciato libero dalle navi traghetto, è consentito l'ormeggio delle unità impiegate in gite turistiche locali a condizione che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri e comunque non superiore a 30 (trenta) minuti, con un intervallo minimo tra due soste di 2 (due) ore. I titolari delle imprese o i soggetti da essi delegati (comandanti/conducenti delle unità da diporto) che intendono fruire di tale attracco, dovranno presentare istanza, con congruo anticipo e per iscritto, all'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio alla banchina in parola, contenente le caratteristiche ed i dati identificativi dell'unità, il giorno e l'ora d'arrivo. Le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dovranno svolgersi con le dovute cautele a garanzia della sicurezza e della pubblica incolumità, di cui al punto b) del precedente comma.

Articolo 3

Ormeggio destinato a unità da diporto in transito

- 3.1 È riservato all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto in transito, per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre, il tratto molo di sottoflutto lungo m. 8 (otto), a partire dal limite nord della concessione assentita alla Soc. Coop. a r.l. *Circeo 1°*, meglio individuato con **lettera B** nell'allegato stralcio planimetrico.
- 3.2 L'ormeggio di unità da diporto in transito non può avere una durata superiore a 2 (due) giorni e verrà assegnato in base alla disponibilità dell'ormeggio ed alle caratteristiche dell'imbarcazione.
- 3.3 I comandanti/conducenti delle unità da diporto che intendano fruire dell'ormeggio libero riservato al transito hanno l'obbligo di richiedere per iscritto all'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo l'autorizzazione per l'ormeggio alla banchina in parola, comunicando le proprie generalità e reperibilità, le caratteristiche ed i dati identificativi dell'unità, nonché il giorno e l'ora di arrivo e di partenza. Resta inteso che tale richiesta andrà effettuata al momento dell'avvenuto ormeggio, non essendo ammessi meccanismi di prenotazione anticipata.
- 3.4 L'ormeggio di cui al precedente comma può essere fruito per non più di tre volte nell'arco di ciascun mese;
- 3.5 Per il periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, il tratto di banchina di cui al punto 3.1) *potrà* essere assegnato per l'ormeggio invernale alla/e Unità che ne facciano richiesta formale al Comandante del porto, da parte dell'armatore/Comandante;-Resta inteso che in tal caso dovrà essere assicurato il servizio di guardiania h 24.

Articolo 4

Banchina destinata all'ormeggio dell'unità GCA

E' riservato all'ormeggio dell'unità di Protezione Civile/Guardia Costiera Ausiliaria "SNS2012" il tratto del molo di sottoflutto lungo m. 4 (quattro) a partire dal limite nord del tratto di banchina di cui al precedente articolo 3, meglio individuato con **lettera C** nell'allegato stralcio planimetrico.

Articolo 5

Ormeggi riservati ai mezzi nautici militari e delle Forze di Polizia

E' riservato all'ormeggio di mezzi navali militari e delle forze di polizia il tratto del molo di sottoflutto lungo mt. 18 (diciotto) a partire dal limite nord dell'area di cui al precedente articolo 4, meglio individuato con **lettera D** nell'allegato stralcio planimetrico.

Articolo 6

Ormeggio riservato ai mezzi nautici dell'Ente Parco Nazionale del Circeo

E' riservato all'ormeggio di mezzi navali dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, strumentali alle attività istituzionali del predetto Ente, il tratto del molo di sottoflutto lungo mt. 4 (quattro) a partire dal limite nord dell'area di cui al precedente articolo 5, meglio individuato con **lettera E** nell'allegato stralcio planimetrico.

Articolo 7

Banchine riservate all'ormeggio delle unità da pesca

Salvo quanto previsto al successivo art. 13, è riservato all'ormeggio delle unità da pesca il tratto del molo di sottoflutto a partire dal limite nord dell'area di cui al precedente art. 5 e fino al molo di levante dello scivolo, meglio individuato con **lettera F** nell'allegato stralcio planimetrico, con esclusione del tratto di banchina individuato con la **lettera V**.

Articolo 8

Banchina riservata all'ormeggio del battello ecologico

- 8.1 Per l'ormeggio di un battello ecologico (c.d. "*spazzamare*") è consentita, limitatamente al periodo 01 maggio - 30 settembre di ogni anno, e comunque fino al termine delle esigenze operative, previa richiesta da avanzare al Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo da parte dell'Ente Gestore del mezzo, l'occupazione di un tratto di banchina e relativo specchio acqueo, posto all'angolo tra il molo di levante dello scivolo e la banchina nord, meglio individuato con **lettera G** nell'allegato stralcio planimetrico.
- 8.2 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, il sopra citato tratto di banchina, se non occupato dal battello ecologico, può essere utilizzato per l'ormeggio libero di unità da diporto di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 8,00 (otto).

Articolo 9

Banchina riservata all'ormeggio di unità di emergenza

Il tratto di banchina meglio individuato con **lettera H** nell'allegato stralcio planimetrico, costituito dal molo di levante dello scivolo e posto a sud dell'ormeggio del battello ecologico di cui al precedente articolo 8, è riservato esclusivamente all'ormeggio di unità in emergenza/soccorso (es. sbarco ferito o traumatizzato, ecc.).

Articolo 10

Banchina riservata all'ormeggio di diversamente abili

E' destinato un tratto di banchina, meglio individuato con **lettera I** nell'allegato stralcio planimetrico, posto a levante del distributore carburanti KEROPETROL ed adiacente ad esso, nel tratto compreso tra le aree assentite in concessione alla Cooperativa *Circeo 1°* e il sopra citato distributore carburanti per l'*eventuale* realizzazione di un punto di ormeggio temporaneo attrezzato per consentire l'imbarco e lo sbarco di persone diversamente abili, previa installazione, a cura del Comune di San Felice Circeo, di un pontile in legno o galleggiante a quota più bassa rispetto all'attuale banchina con rampa di accesso e/o eventuale elevatore o altra idonea struttura. L'ormeggio presso la citata banchina dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario a concludere in sicurezza le operazioni di imbarco e di sbarco.

Articolo 11

Banchina riservata all'ormeggio libero di unità da diporto

- 11.1 È riservato all'ormeggio libero di unità da diporto di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 7,50 (sette metri e cinquanta centimetri) il tratto di banchina delimitato dal lato di ponente del distributore carburanti KEROPETROL fino a m. 6 dal primo pontile (lato ovest) parallelo al molo di sopraflutto, meglio individuato con la **lettera L** nell'allegato stralcio planimetrico;
- 11.2 È riservato all'ormeggio libero di unità da diporto di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 7,50 (sette metri e cinquanta centimetri) il tratto del molo di sottoflutto a partire dalla radice per mt. 18

(diciotto) verso ovest e m. 13 verso sud, meglio individuato con la **lettera V** nell'allegato stralcio planimetrico.

Articolo 12

Comunicazione fruizione di ormeggio libero di unità da diporto

Chiunque fruisca di ormeggio libero del Porto di San Felice Circeo dovrà darne formale comunicazione scritta al Comando del Porto entro 3 (tre) ore dall'inizio dell'utilizzo. Tale comunicazione dovrà contenere seguenti dati:

- ✓ generalità complete del proprietario/utilizzatore e recapito telefonico;
- ✓ tipo e caratteristiche del mezzo nautico (colore dello scafo, materiale di costruzione, lunghezza fuori tutto, larghezza, pescaggio, caratteristiche del motore, eventuale fotografia, ecc);
- ✓ esatta ubicazione dell'ormeggio dell'unità;
- ✓ estremi della polizza assicurativa dell'unità in corso di validità;

Il proprietario/utilizzatore è tenuto a comunicare nel medesimo termine di (tre) ore ogni successiva variazione dei dati indicati.

Articolo 13

Ormeggio nei pressi dei distributori carburante

- 13.1 Per motivi di sicurezza è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità:
- a) lungo il pontile antistante il distributore di carburante posto sul piazzale del porto;
 - b) sul tratto di banchina lungo m. 6 (sei) centrato sul punto di erogazione del distributore di carburante ubicato sul molo di sottoflutto.
- 13.2 Presso i suddetti tratti (banchinati) è consentito l'ormeggio delle unità navali soltanto negli orari di apertura dei distributori carburanti e per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di rifornimento
- 13.3 Le unità, durante le operazioni di rifornimento, non possono effettuare alcun altro tipo di operazione, ivi compreso, a titolo esemplificativo, le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, imbarco o sbarco attrezzature varie, sbarco del pescato, ecc.
- 13.4 E' fatto obbligo ai concessionari/gestori dei suddetti distributori di delimitare i tratti di cui alle precedenti lettere a) e b) con strisce di colore giallo e di apporre sulla superficie esterna verticale della banchina e del pontile la scritta "**VIETATO L'ORMEGGIO**" anch'essa di colore giallo.

Articolo 14

Divieto di ormeggio

- 14.1 Presso le banchine e gli specchi acquei non in concessione è vietato l'ormeggio di fianco a pacchetto / "in doppia fila".
- 14.2 All'interno del porto di San Felice Circeo è fatto assoluto divieto d'ormeggio, a tutte le unità, al di fuori dei tratti di banchina espressamente annoverati nella presente Ordinanza; è vietato l'ormeggio lungo il tratto del muro/scogliera interna del molo di sopraflutto o di ponente.
- 14.3 Le unità ormeggiate in zone vietate saranno rimosse d'ufficio con spese (di alaggio, trasporto e deposito) a carico dei proprietari e/o degli aventi titolo all'uso del bene.

Articolo 15

Ormeggio negli spazi demaniali marittimi assentiti in concessione - Rinvio

La fruizione degli spazi demaniali marittimi assentiti in concessione è disciplinata dalle clausole contenute nei relativi titoli concessori rilasciati dalla Autorità concedente.

Articolo 16

Aree destinate alle operazioni di alaggio e varo e all'ormeggio di Unità da diporto, adibite al noleggio/gite turistiche nonché unità che effettuano attività di *diving*, limitatamente all'imbarco/sbarco delle persone e/o attrezzature

- 16.1 Il tratto di banchina lungo m. 15 (quindici) a partire dallo scivolo in direzione ponente, meglio individuato con **lettera M** nell'allegato stralcio planimetrico, è prioritariamente riservato:
- nei giorni feriali, all'ormeggio temporaneo delle Unità varate o da alare e a quelle espressamente autorizzate dal Comando del porto;

- nei festivi e prefestivi, all'ormeggio temporaneo di Unità da diporto adibite al noleggio/gite turistiche nonché di Unità che effettuano attività di *diving*, limitatamente all'imbarco/sbarco delle persone e/o attrezzature;
- 16.2 L'area del piazzale portuale di dimensioni di m. 40 (quaranta) circa x mt. 20 (venti) circa adiacente lo scivolo, meglio individuata con **lettera N** nell'allegato stralcio planimetrico, è prioritariamente riservata:
 - nei giorni feriali, alle operazioni di alaggio e varo di Unità navali;
 - nei festivi e prefestivi, alle operazioni di imbarco/sbarco delle persone e/o attrezzature da parte di Unità da diporto adibite al noleggio/gite turistiche nonché di Unità che effettuano attività di *diving*.
- 16.3 La predetta area, delimitata con strutture/paletti in ferro para/pedonali amovibili, è interdetta al transito e alla sosta (0-24) di qualsiasi veicolo fatta eccezione per quelli appositamente autorizzati dal Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo.
- 16.4 Gli autoveicoli in sosta vietata saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei relativi proprietari.
- 16.5 E' vietata la rimozione dei paletti in ferro, che delimitano la sopra citata area, senza l'espressa autorizzazione del Comando del Porto.
- 16.6 Le operazioni di alaggio e varo mediante l'impiego di autoveicoli gru, macchine operatrici e mezzi di movimentazione sono subordinate al rilascio di espressa autorizzazione del Comandante del porto, da richiedersi almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle operazioni, con istanza in bollo corredata di 1 (una) marca da bollo e di dichiarazione sostitutiva comprovante:
 - a) l'iscrizione nei registri /comunicazione ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione, come previsto dall'Ordinanza 5/2011 della Capitaneria di porto di Gaeta;
 - b) l'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero ad altro albo od elenco tenuto dalla competente Autorità;
 - c) il collaudo e le conseguenti revisioni della gru/mezzo da impiegare;
 - d) l'assicurazione per la responsabilità civile relativa ai danni a cose e/o persone eventualmente derivanti dall'impiego di autoveicoli gru, macchine operatrici e mezzi di movimentazione..
- 16.7 Le operazioni di alaggio e varo potranno essere svolte a condizione che:
 - a) l'area sia totalmente delimitata al fine di evitare l'accesso di persone estranee alle le operazioni di cui trattasi;
 - b) sia garantito dal richiedente un servizio di vigilanza con idoneo personale in numero adeguato sull'area di alaggio/varo e nelle immediate adiacenze;
 - c) tutti gli apprestamenti utilizzati per il sollevamento/tiro (cavi, fasce e simili) siano idonei a sostenere lo sforzo di trazione/sovraccarico del mezzo da alare/varare, rispettivo quanto richiesto dalla normativa vigente e siano collaudati e muniti dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
 - d) lo spazio di manovra sia libero ed a distanza di sicurezza da eventuali ostacoli presenti nella zona delle operazioni;
 - e) non siano lasciati carichi sospesi incustoditi;
 - t) al termine delle operazioni l'area portuale interessata venga rimessa in pristino stato, pulita e libera da qualsivoglia materiale. Dovrà porsi altresì ogni possibile cautela affinché non vengano causati danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere.
- 16.8 Non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli alla pubblica incolumità, adattando tutte quelle precauzioni che assicurino la prevenzione da incidenti.
- 16.9 L'uso di autoveicoli, gru, macchine operatrici e mezzi di movimentazione in ambito portuale è vietato:
 - a) nei giorni festivi e prefestivi;
 - b) dal tramonto al sorgere del sole;
 - c) con condizioni metereologiche sfavorevoli;
 - d) con persone a bordo dell'unità da alare e/o varare;
 - e) al di fuori dell'apposita area del piazzale portuale di cui al comma primo del presente articolo appositamente dedicata.
- 16.10 Fermo restando quanto disposto ai precedenti commi 17.1 e 17.2, i Comandanti/Conducenti di Unità da diporto adibite al noleggio/gite turistiche nonché di Unità che effettuano attività di *diving* i quali abbiano necessità di effettuare l'imbarco/sbarco delle persone e/o attrezzature durante i giorni

feriali devono preventivamente esplicitare tale esigenza in calce alla comunicazione prevista dalla vigente Ordinanza in materia di attività ludico-diportistiche (Ord. n. 33/2011, art. 36), che dovrà essere inviata anche alla casella mail dell'Ufficio Locale marittimo di San Felice Circeo indicando un recapito telefonico; resta inteso che la disponibilità dell'area sarà accordata solo laddove non siano previste attività di alaggio e varo alle quali, a mente dei precedenti commi 17.1 e 17.2, l'area è prioritariamente destinata nei giorni feriali.

Articolo 17

Fruizione dello scivolo o scalo di alaggio

- 17.1 Sono consentite le operazioni di alaggio e varo di piccole Unità sullo scivolo o scalo di alaggio libero, con carrello e senza ausilio di gru o autogru o altro mezzo meccanico.
- 17.2 Tali operazioni sono vietate:
- a) dal tramonto al sorgere del sole;
 - b) con condizioni meteorologiche sfavorevoli;
 - c) con persone a bordo dell'unità da alare e/o varare;
 - d) durante il brandeggio delle operazioni di alaggio e varo di unità navali con autoveicoli gru, macchine operatrici e mezzi di movimentazione nell'adiacente piazzale.
- 17.3 È vietato ostruire a mare e/o a terra l'accesso allo scivolo pubblico, in modo tale da impedire l'alaggio ed il varo delle Unità.
- 17.4 La sbarra di segnalazione e protezione dello scivolo, al termine dell'operazione di alaggio/varo dell'Unità, deve essere abbassata.
- 17.5 È vietato l'ormeggio all'interno dello sopra citato scivolo pubblico.

Articolo 18

Divieto di ingombro delle banchine

- 18.1 Su tutta l'area portuale e lungo le banchine è vietato, in assenza del titolo autorizzativo demaniale rilasciato dall'Ente gestore dell'infrastruttura, il deposito a secco di imbarcazioni, cassoni, contenitori, e di qualsiasi altra cosa che sottragga al pubblico uso aree di demanio marittimo.
- 18.2 Sulla banchina commerciale (lato levante) del porto di San Felice Circeo, in prossimità dell'ormeggio delle unità da pesca, è consentito il deposito temporaneo di attrezzature/reti da pesca, come di seguito specificato al successivo punto 18.3, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco delle stesse e, comunque, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni, previa comunicazione a cura del comandante/armatore dell'unità da pesca da inoltrarsi al Comandante del porto. Il deposito degli attrezzi dei mestieri da pesca non deve essere considerato permanente, e comunque i proprietari ed i detentori dei delle suddette attrezzature da pesca restano sempre e completamente responsabili dei danni che i predetti materiali dovessero arrecare a persone e/o cose.
- 18.3 Ogni attrezzo o rete da pesca depositato in banchina nei luoghi sopra indicati deve essere contenuto in apposito box/cassa pallet grigliato (di forma quadrata o rettangolare) in materiale plastico o pvc, munito di copertura di protezione, identificato mediante scritta o apposito cartello plastificato, fissato al box/cassa in modo visibile e non facilmente amovibile, riportante i seguenti elementi:
- a) nome e numero di iscrizione dell'unità di cui appartiene l'attrezzo/rete da pesca;
 - b) descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo/rete da pesca.
- 18.4 Per motivi di sicurezza, gli attrezzi e le reti da pesca dovranno essere depositati secondo le seguenti modalità:
- a) non superare un'altezza massima di metri 1,30 ed una larghezza di massima metri 1,20 per ogni lato;
 - b) deve essere lasciato un passaggio libero non inferiore a metri 1,00 fra vari attrezzi e posti, ove possibile, almeno a metri 1,00 dal ciglio banchina;
 - c) essere opportunamente delimitati e segnalati con sistemi tale da assicurarne la visibilità anche in ore notturne;
 - d) essere separati, qualora affiancati con altri attrezzi, al fine di non renderli confondibili, ovvero apparire come un unico "attrezzo";
- 18.5 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, gli attrezzi e le reti da pesca depositati in banchina in difformità alle disposizioni di cui al presente articolo saranno considerati abbandonati e, pertanto, trattati come rifiuti speciali, con conseguente rimozione e smaltimento secondo la normativa vigente con oneri a carico dei contravventori.

18.6 Le aree portuali che si rendono libere da attrezzature dovranno essere lasciate in pristino stato, pulite, integre e prive di danni alla struttura ed al piano di calpestio.

L' Autorità Marittima ha facoltà in qualunque momento di far cessare il predetto deposito qualora lo ritenga necessario per ragioni di polizia e di sicurezza.

In tale caso il comandante/armatore ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, le aree occupate rimettendole in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto di indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, ferma restando la facoltà di procedere d'ufficio, in caso di inerzia, provvedendo al recupero delle spese nei modi previsti dalla legge.

Articolo 19

Prevenzione inquinamenti

19.1 È fatto assoluto divieto di disperdere nell'ambiente gli oli usati, prodotti dalle Unità da pesca e/o diporto che approdano o stazionano nel porto di San Felice Circeo, nonché disperdere miscele oleose, miscugli acqua-olio, contenitori di olio, filtri e/o di carburante, batterie usate e loro elementi ed ogni altro tipo di rifiuto/residua solido o liquido; ivi compresi quelli prodotti dalla pulizia degli attrezzi e/o reti da pesca.

19.2 I gestori degli impianti di distribuzione carburanti dovranno dotare i medesimi impianti di panne galleggianti ed assorbenti, pronte all'uso in caso di necessità.

Articolo 20

(Nulla Osta per i lavori in ambito portuale e con l'uso fonti termiche - Rinvio)

20.1 Nessun lavoro di manutenzione, di riparazione, di trasformazione o di demolizione deve essere eseguito all'interno del porto senza la preventiva comunicazione all'autorità marittima del porto;

20.2 Qualsiasi tipo di lavoro di manutenzione/riparazione con l'impiego di fonti termiche potrà essere iniziato a bordo di qualsiasi Unità ed a terra, e comunque all'interno dell'area portuale, senza il preventivo "nulla osta" dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. Per la modalità di esecuzione dei lavori e delle relative richieste di nulla osta si fa integrale rinvio al *"Regolamento per l'uso di fonti termiche a bordo delle navi"* approvato con Ordinanza n. 29/2009 in data 12.05.2009.

CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ

Articolo 21

Circolazione stradale e sosta - Divieti

21.1 Nell'ambito dell'area portuale il limite massimo di velocità è determinato in **20 km/h**, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e degli Enti di assistenza sanitaria impegnati in situazioni di emergenza. Comunque è fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti e allo stato dei luoghi.

21.2 È vietata la sosta e la fermata (0 - 24) sul tratto di strada di accesso al porto di San Felice Circeo dall'incrocio di Via Ammiraglio Bergamini fino al piazzale Enrico Fabrizi su ambo i lati e comunque lungo la viabilità comune di tutta l'area demaniale portuale, fatta eccezione nelle aree appositamente destinate a parcheggio.

21.3 È vietata la fermata e la sosta (0 - 24) a tutti i veicoli per motivi di sicurezza:

- a) ad una distanza inferiore a metri 3 (tre) dal ciglio delle banchine;
- b) in tutta l'area portuale al di fuori degli stalli di sosta appositamente designati;
- c) in prossimità dello scivolo, salvo che per operazioni di alaggio/varo imbarcazioni e per il tempo strettamente necessario alle medesime;
- d) nel raggio di azione di mezzi meccanici;
- e) sopra o in prossimità di prese d'acqua, tombini e depositi carburanti.

21.4 In prossimità della banchina adiacente il piazzale sono riservati due stalli esclusivamente per carico e scarico merci e/o attrezzature (0 - 24) e la sosta di motoveicoli, meglio individuati con lettera "O" nell'allegato stralcio planimetrico;

21.5 L'area del piazzale portuale adiacente il distributore di carburante, lunga metri 10 (dieci) circa e larga metri 4 (quattro) circa, è interdetta alla sosta ed alla fermata (0 - 24) di qualsiasi veicolo. Il concessionario del distributore è obbligato ad apporre regolare segnaletica verticale ed orizzontale delimitante detta area;

21.6 Salvo quanto previsto all'art. 16, la sosta nell'ambito portuale è consentita ai soli autoveicoli (eccetto autoveicoli con merce pericolosa a bordo, autobus, roulotte, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi d'opera e carrelli di trasporto), motoveicoli e ciclomotori ed esclusivamente entro

gli spazi delimitati da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo per ciascuno indicati;

- 21.7 All'ingresso del porto, sul lato nord, è istituita una fermata per il bus, nell'area meglio individuata con la **lettera P** nell'allegato stralcio planimetrico;
- 21.8 Sul lato nord del piazzale, a ponente della c.d. isola ecologica e servizi, meglio individuato con la **lettera Q**, è consentita, negli appositi stalli, la sosta oraria di 2 (due) ore, con esposizione del disco orario, dalle 08.00 alle 20.00 per gli autoveicoli e la sosta per motoveicoli e ciclomotori;
- 21.9 Sul lato nord del piazzale, a levante dell'ingresso, meglio individuato con la **lettera R**, è consentita, negli appositi stalli, la sosta oraria di 2 (due) ore con esposizione del disco orario, dalle 08.00 alle 20.00 per gli autoveicoli e la sosta per motoveicoli e ciclomotori;
- 21.10 E' vietata la sosta (0 - 24), con rimozione forzata di qualsiasi veicolo, all'esterno, all'interno, ed in prossimità dell'area delimitata con strutture/paletti in ferro para/pedonali amovibili, di cui all'art. 16.2;
- 21.11 I veicoli in sosta vietata che creano intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali, di emergenza, o al movimento e viabilità di altri tipi di veicoli saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei relativi proprietari.
- 21.12 Il transito di pedoni nel porto di San Felice Circeo é consentito, ad esclusione degli spazi in concessione demaniale a soggetti privati, ovvero nel raggio d'azione di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento, oppure all'interno o in prossimità di aree di lavoro o comunque interdette.
- 21.13 I pedoni sono tenuti a regolare la propria circolazione in funzione del manto stradale, della visibilità, delle condizioni meteomarine e di ogni altra esigenza di sicurezza, mantenendo un'idonea distanza di sicurezza e prestando comunque la massima attenzione a:
- a. particolare natura delle attività portuali (cantieri; circoli nautici; unità navali militari; imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto di persone e materiali, anche con uso di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento);
 - b. eventuale presenza di manto stradale interessato da criticità non segnalate (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica);
 - c. circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati.
- 21.14 I pedoni possono circolare solo in appositi marciapiedi o aree pedonali e, in mancanza, a lato del manto stradale utilizzato dai veicoli, a distanza di sicurezza non inferiore a 2 metri dal ciglio banchina.
- 21.15 Durante le fasi di ormeggio e disormeggio di Unità navali, i pedoni devono mantenersi a idonea distanza di sicurezza dalle bitte ove sono collocati i cavi d'ormeggio.

Articolo 22

Sosta veicoli condotti da soggetti diversamente abili

È riservata alla sosta di autoveicoli condotti da soggetti disabili, muniti di apposito contrassegno, l'area adiacente il marciapiede della banchina nord, nella parte centrale del piazzale, meglio individuata con **lettera S** nell'allegato stralcio planimetrico.

Articolo 23

Sosta veicoli nelle aree a pagamento - Rinvio

La fruizione delle aree a pagamento, contrassegnate dagli stalli di colore blu presenti nell'area portuale, assentite in concessione demaniale marittima al Comune di San Felice Circeo, è disciplinata con apposito provvedimento a cura della citata Amministrazione civica.

Articolo 24

Sosta veicoli appartenenti a forze di polizia e soccorso

E' riservato alla sosta di veicoli di polizia e di soccorso un tratto di area adiacente il marciapiede della banchina nord, nella parte centrale del piazzale, meglio individuata con **lettera T** nell'allegato stralcio planimetrico.

Articolo 25

Circolazione zona a traffico limitato

In tutta l'area di levante del porto, compreso il molo di sottoflutto o di levante e fino al limite del molo di levante dello scivolo o scalo di alaggio, è istituito il divieto di circolazione (inteso come divieto di transito e sosta) a tutti veicoli a motore.

Articolo 26

Esclusioni dal divieto di cui all'art. 25

- 26.1 Sono esclusi dal divieto di cui al precedente articolo i veicoli di soccorso, quelli appartenenti alle forze di polizia, quelli espressamente autorizzati dal Comando del Porto e quelli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso dei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- 26.2 Sono, altresì, esclusi dal divieto i veicoli dotati del contrassegno rilasciato alle persone portatrici di handicap e quelli del servizio dello Stato muniti dell'apposita carta di circolazione e del contrassegno speciale che potranno circolare e sostare su tutte le aree portuali, in ragione dal servizio istituzionale, anche temporaneo o eccezionale cui sono adibiti.
- 26.3 È consentita la sosta dei veicoli per i soggetti autorizzati o esclusi dal divieto nei limiti degli stalli liberi e/o disponibili, nell'area meglio individuata con **lettera U** nell'allegato stralcio planimetrico.

Articolo 27

Viabilità sul molo di sottoflutto o di levante

- 27.1 Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 25 e 26, è vietata la sosta (0 - 24) su tutto il molo di sottoflutto o di levante a partire dalla sbarra posta in radice e fino in testata del molo in parola.
- 27.2 È tuttavia consentito il transito e la fermata ai veicoli espressamente autorizzati di cui al precedente articolo, per il tempo strettamente necessario per consentire le operazioni di carico e scarico dei materiali/merci delle attrezzature e/o del pescato.
- 27.3 In prossimità dell'accesso al molo di sottoflutto o di levante dovranno essere apposti, oltre ai previsti segnali stradali regolamentari di:
- "divieto di transito - escluso autorizzati",
 - "divieto di sosta (0 - 24)",
- anche un segnale verticale di pericolo di caduta in mare per veicoli, munito di pannello integrativo riportante la dicitura:

"LA CIRCOLAZIONE AVVIENE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEI CONDUCENTI / PEDONI"

ed infine un cartello recante la scritta:

*"UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA – ORD. N. 37 IN DATA 13.05.2022
TRANSITO E FERMATA CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE AI VEICOLI ESPRESSAMENTE
AUTORIZZATI".*

Articolo 28

Rilascio permessi di transito e sosta

- 28.1 Coloro che hanno un interesse qualificato ed attuale connesso alle attività che si svolgono nell'area di levante del porto potranno avanzare istanza in bollo all'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo per ottenere l'autorizzazione per l'accesso, con il proprio veicolo, nella zona a traffico limitato e per la sosta negli appositi stalli. L'istanza dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità dell'interessato in corso di validità e del libretto di circolazione del veicolo.
- 28.2 Ai veicoli autorizzati verrà rilasciato un *Permesso di accesso e sosta* conforme all'allegato "B" della presente ordinanza da tenere esposto in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo durante l'intero periodo di permanenza nell'area portuale a traffico limitato ed è valido per l'intero anno solare in cui viene rilasciato.
- 28.3 Il Comando che ha rilasciato l'autorizzazione potrà revocarla in ogni momento con provvedimento motivato, anche qualora venissero reiteratamente violate le norme contenute nel presente provvedimento.

Articolo 29

Disposizioni finali

- 29.1 L'Amministrazione del Comune di San Felice Circeo è incaricata dell'apposizione e dell'eventuale manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale conforme alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, avendo in particolare cura di installare, presso l'accesso al porto e lungo le banchine portuali, un congruo numero di segnali verticali indicanti il pericolo di caduta in mare per i

veicoli e per i pedoni, integrato con pannello riportante l'indicazione che lungo le banchine portuali, "la circolazione avviene sotto la responsabilità dei conducenti/pedoni" (vds precedente art. 27.3).

- 29.2 La circolazione di tutti veicoli nell'ambito portuale, per quanto non specificamente previsto dalla presente Ordinanza, è regolamentata dalle norme del vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
- 29.3 Restano impregiudicate le attribuzioni di polizia che l'articolo 81 del Codice della Navigazione conferisce al Comandante del porto di San Felice Circeo, il quale, ove necessario, ha facoltà di impartire disposizioni concernenti in genere la sicurezza e la polizia del porto e delle relative adiacenze, anche nelle materie oggetto della presente ordinanza.

Articolo 30 **Sanzioni e vigilanza**

- 30.1 I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, dell'art. 53 (Violazione commesse con unità da diporto) del D. Lgs. 171/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, del Nuovo Codice della Strada ove applicabile, nonché a norma delle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente; essi saranno inoltre ritenuti responsabili anche civilmente per gli eventuali danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.
- 30.2 Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e per quanta di competenza, il personale del Corpo della Polizia Locale del Comune di San Felice Circeo sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo 31 **Pubblicazione, entrata in vigore ed abrogazione di ordinanze**

- 31.1 La presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna, è pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tramite inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terracina, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: www.guardiacostiera.gov.it/terracina
- 31.2 La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini di sicurezza della navigazione/polizia portuale e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di altre autorizzazioni, permessi e/o nulla osta.
- 31.3 L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potrebbero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi.
- 31.4 La presente Ordinanza è trasmessa a tutte le altre Amministrazioni a vario titolo competenti in materia di demanio marittimo nonché alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio del Circondario marittimo di Terracina.
- 31.5 La presente Ordinanza abroga le precedenti Ordinanze n. 120/2013 del 20 agosto 2013 e n. 139/2014 del 1 dicembre 2014 ed ogni altra disposizione in materia previgente ed in contrasto con il presente provvedimento.

Terracina, vd. *Protocollo elettronico*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo TEMPESTI

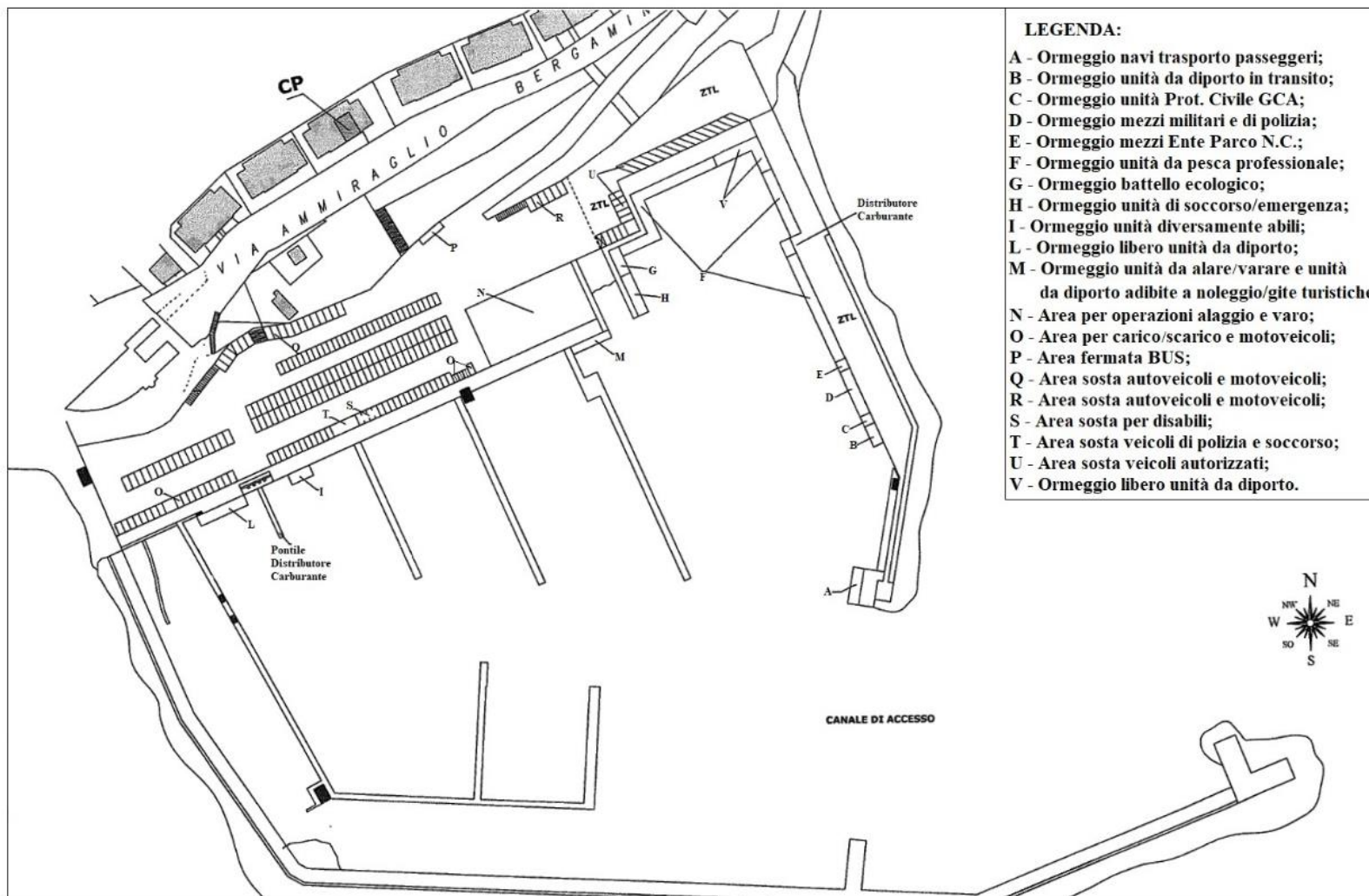
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA

ORDINANZA N. 37/2022

Planimetria annessa al Regolamento del porto di San Felice Circeo



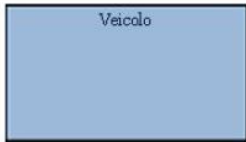
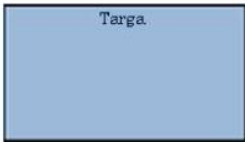


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA

ORDINANZA N. 37/2022

Permesso di accesso e sosta all'area di levante del porto di San Felice Circeo

FRONTE

UFFICIO LOCALE MARITTIMO SAN FELICE CIRCEO		
		
		
N° Registro:		
		

RETRO

Il presente contrassegno costituisce provvedimento autorizzativo, di cui all'Ordinanza n. 37/2022 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Terracina in data 13.5.2022, ed è **valido per l'intero anno solare a fronte indicato, salvo revoca ad insindacabile giudizio del Comando del Porto, inoltre, dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo durante l'intero periodo di permanenza nell'area portuale a traffico limitato.**

Il legittimo titolare del presente contrassegno, in caso di furto/smarrimento, dovrà sporgere apposita denuncia al Comando del Porto.

Il presente contrassegno, se rinvenuto da terzi, dovrà essere restituito al Comando dell'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di San Felice Circeo.

Il presente contrassegno dovrà essere restituito al Comando del Porto all'atto del rinnovo.